

Comune di Campo di Giove

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:
 - a. degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31 dicembre 2025 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - b. degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31 dicembre 2025 relativi all'IMU;
 - c. degli omessi pagamenti degli avvisi di accertamento esecutivi IMU e TARI emessi entro il 31 dicembre 2025, non oggetto di riscossione coattiva, anche se non ricevuti materialmente in quanto notificati per compiuta giacenza o mediante affissione all'albo pretorio dell'avviso di deposito degli stessi presso la Casa Comunale.
2. Le finalità dell'istituto sono:
 - il miglioramento dei livelli di riscossione;
 - la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
 - la deflazione del contenzioso.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Sono oggetto della definizione agevolata:
 - l'omesso o carente versamento dovuto per le annualità dal 2022 al 2025;
 - l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2021 al 2025;
 - l'omesso o parziale pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo non oggetto di riscossione coattiva.
2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 dicembre 2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni all'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro 60 giorni dalla richiesta notifica ai debitori, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo Pec da indicare nella dichiarazione di adesione (o di altra persona delegata al ricevimento della stessa) che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:
 - a. versamento unico: entro 30 giorni dalla notifica delle somme dovute fino a euro 300,00;
 - b. ovvero, nel caso di importi superiori ai 300,00 Euro, versamento nel numero massimo di dodici rate mensili, di pari importo, la prima con scadenza entro 30 giorni dalla notifica delle somme e le restanti rate, con scadenza il alla fine di ogni mese;
 - c. la compensazione con crediti tributari del debitore;
 - d. l'eventuale diniego della definizione agevolata.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale vigente.
4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'Ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione sul sito internet istituzionale